

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **78/1979** (ECLI:IT:COST:1979:78)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **AMADEI**

Camera di Consiglio del **05/04/1979**; Decisione del **11/07/1979**

Deposito del **16/07/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16211**

Atti decisi:

N. 78

ORDINANZA 11 LUGLIO 1979

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 203 del 25 luglio 1979.

Pres. e Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104,

promossi con ordinanze emesse il 16 e 24 maggio 1974 dalla Corte di cassazione, sui ricorsi proposti da Jona Augusto ed altro, Colombo Speroni Luigi e Concetti Giuseppe ed altro, iscritte ai nn. 98, 495 e 496 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 72 e 239 dell'anno 1976;

udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione;

che nessuno si è costituito in giudizio;

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 184/74 e manifestamente infondata con le ordinanze 144 e 249/75 e 62 e 221/76 e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a discostarsi dalle precedenti decisioni;

Adottati, nei limiti rigorosamente definiti nel punto 3 del "Considerato in diritto" dalla sentenza 184/74, gli stessi argomenti di cui alla predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione nelle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.